

FICK - Federazione Italiana Canoa Kayak

Corte Sportiva di Appello -

Procedimento n. 04/GNS/2016

Reclamo presentato dalla Polisportiva Nautica Katana  
avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo Nazio-  
nale, Av. Giuseppe De Pascale, in data 30.10.2016.

Verbale di Camera di Consiglio

Il giorno 24.11.2016 presso la sede nazionale della FICK  
in Roma, Viale Tiziano 70, si è riunita la Corte Sporti-  
va di Appello a seguito del reclamo indicato in  
epigrafe.

Sono presenti tutti i componenti del collegio, Av. Eli-  
sabetta Rampelli - Presidente -, Av. Roberto Marino -  
componente -, Av. Umberto Fano - componente -  
ex Presidente, previa verifica della regolarità delle  
comunicazioni e della tempestività del reclamo,  
fonde in esame gli atti e, in qualità di relatore,  
informa i componenti del collegio sull'oggetto della  
controversa -

È presente il dott. Claudio Schermi, per la Polisportiva  
Nautica Katana, delegato dalla rappresentante legale  
pro tempore, Lucia Romano; il Presidente invita par-  
te ricorrente ad esporre le motivazioni del reclamo -  
Il dott. Schermi si è posto integralmente alle motivazio-  
ni già espresse nel reclamo, soprattutto all'omessa in-

dicazione, nel provvedimento sanzionatorio,  
degl' articoli presuntivamente violati dalla società.

Sottolinea che non può essere rimediata alcuna  
responsabilità in capo alla Polisportiva Catania,  
la quale ha agito nel rispetto delle regole.

Ad R Si stava disputando la 2ª giornata del  
campionato, la prima si era svolta nel mese  
di giugno 2016 e la soc. Catania aveva partecipato  
con lo stesso equipaggio, iscrivendo la squadra,  
la 2ª giornata avrebbe dovuto disputarsi con gli stessi  
atleti. La società si iscrisse con cinque atleti e,  
peraltro, la mancata ammissione di uno ne avrebbe  
compromesso la partecipazione.

Non appena ~~si~~ si propose il problema del giocatore  
che non risultava iscritto, ritiene fosse stato iscritto  
alla prima giornata, il giudice Arbitro interpellò  
il direttore di gara il quale, dopo essersi consul-  
tato con un consigliere federale, in assenza  
di preclusioni, decise di farlo giocare. Il giorno  
dopo si ripropose lo stesso problema.

Nella vicenda non mi sembra sia stato violato alcuno  
dei principi fondamentali dello sport. Non la lealtà,  
non la correttezza. L'atleta si è presentato con il  
suo nome e cognome. La società era convinta  
di averlo iscritto ma, ciononostante, ha richiesto

di sanare l'irregolarità che risultava, pagando la multa prevista, visto che le gare non erano ancora iniziate.

Purtroppo è il meccanismo di iscrizione a non essere adeguato poiché la società non è in grado di sapere se la sua richiesta è formalmente perfetta fino a che non vengono accesi i computer all'inizio della gara, in quanto non è previsto alcun riscatto cartaceo o informatico sulla regolarità o sul buon fine della procedura seguita. Sottolineo che nessuna delle squadre presenti ha reclamato per avere la vittoria a tavolino.

L.C.S. Antonio Ghemini

Il Collegio si riunisce in Camera di Consiglio

e, all'esito della discussione, delibera come segue.

La Corte d'Appello Federale in funzione di Corte Sportiva d'Appello

- visto il provvedimento impugnato;
- visto il fascicolo di primo grado;
- visto il reclamo;
- udito il rappresentante della ricorrente;

visto l'art. 23 del Regolamento di Giustizia ~~FICAT~~ (\*) *Giustizi*

visto l'art. 2.4 co. 5° del Regolamento tecnico Conca

Giuseppe

Polo (Codice di gara - Delibera n. 75/2016 del 19.3.2016)

[<sup>adde</sup> \* Codice della Giustizia Sportiva - Deliberazione n. 1538

Councilo Nazionale del 9.11.2015. Approvato con Decreto

Pres. Cons. Min. 16.12.2015 ] emette le seguente disposizioni.

### PQM

Annulla la decisione adottata dal Giudice Sportivo Nazionale Av. Giuseppe De Pascali, in data 30.10.2016 con la quale : erano stati annullati i risultati sportivi conseguiti dalla squadra del Catania B durante le due giornate di sabato e domenica , con aggiornamento delle relative classifiche ; era stata squalificata la squadra B della società Polisportiva Nautica Catania per le prime due partite del 2017 , prima giornata del Campionato Italiano V21 ;

La Corte d'Appello Federale in funzione di Corte Sportiva d'Appello

Av. Elisabetta Ranfelli -

Av. Roberto Marino

Av. Umberto Penco

### Motivi della decisione

Ai sensi dell'Art. 2,4 - Direttore di gara - del Codice di gara (delibera n. 75-2016 del 19.3.2016) , il Direttore di gara rappresenta la FICK sul luogo di gara; al Direttore di gara compete la direzione del Torneo/giornata e il Direttore di gara deve

adoperarsi e disporre affinché tutto si svolga al meglio (omissis). Tra i compiti del Direttore di gara ci sono: a) contattare con largo anticipo il Responsabile del Comitato Organizzatore e verificare che le fasi organizzative precisano nei tempi e nei modi programmati; b) vigilare affinché il Comitato Organizzatore si predisponga per organizzare la manifestazione secondo quanto prescritto dal presente Codice e le indicazioni del Bando di gara; c) verificare la correttezza del programma e della lista dei concorrenti iscritti (omissis); d) sovrintendere alle operazioni di accredito obviando tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere; (omissis) e) decidere in merito a ogni altra questione insorta durante lo svolgimento della manifestazione.

Al punto 5 dell'Art. 2.4 è stabilito che "le decisioni del Direttore di gara sono inappellabili ed hanno esecutività immediata".

Ciò significa che, una volta interpellato il Direttore di gara su una questione insorta rientrante nelle sue competenze, e una volta che il Direttore di gara ha adottato la sua decisione in merito questa è esecutiva e inappellabile, così da escludere la possibilità di un ricorso postumo al Giudice Sportivo relativamente alla questione decisa, da

parte di chicchessia -

L'art. 23 del codice della giustizia sportiva, del Consiglio Nazionale del 9.11.2015 (deliberazione n. 1539) approvato con decreto della Presidenza

C. d. M. del 16.12.2015, al comma 9° ~~art. 23~~

*per* art. 23 con dispone: "La Corte sportiva d'Appello può riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata." Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 2.4 del codice di gara sopracitato, e 23 del codice della giustizia sportiva sopramenzionato, discendendo l'improponibilità del ricorso presentato al giudice sportivo Nazionale da Marino Antonio, con la conseguente annullamento della decisione reclamata -

Così deciso in Roma il 24.11.2016 -

Av. Elisabetta Rampieri - Presidente relatore -

Av. Roberto Marino - Componente -

Av. Umberto Pauri - Componente

*Elisabetta Rampieri*  
